



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DECRETO DEL PRESIDENTE

N.84

di data 25/11/2025

Oggetto: OGGETTO: ART. 5 COMMA 4 DELLA L.P. 7.11.2005, N. 15 E S.M.I. E ART. 26 DEL REGOLAMENTO - COSTITUZIONE GRUPPO DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI LOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.

L'anno **duemilaventicinque** addì **venticinque** del mese di **Novembre** alle ore **09.30**, il Presidente Giuliano Marocchi, nominato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 9 di data 07.07.2025 ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", adotta il provvedimento come in oggetto, con l'assistenza del Segretario Reggente dott.ssa Michela Donatini.

OGGETTO: OGGETTO: ART. 5 COMMA 4 DELLA L.P. 7.11.2005, N. 15 E S.M.I. E ART. 26 DEL REGOLAMENTO - COSTITUZIONE GRUPPO DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI LOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta dal Segretario Reggente della Comunità (rif. Decreto n. 49 del 15.12.2022) in qualità di Responsabile del Servizio Edilizia Agevolata e Pubblica, in collaborazione con il medesimo ufficio, sulla base degli indirizzi che sono stati precedentemente condivisi da questo Organo e che, previa opportuna verifica viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato.

Tenuto conto che la stessa è già stata sottoposta all'attenzione, per quanto di rispettiva competenza, dell'Assessore con delega all'Urbanistica (Pianificazione territoriale, viabilità e mobilità), all'ITEA, edilizia abitativa pubblica e agevolata, Tema Casa e relativi risvolti sociali – Letizia Vicari e all'Assessore con delega alle Politiche Sociali, Politiche del Lavoro, Politiche giovanili e Politiche familiari e di conciliazione - Tiziano Chizzola, che ne condividono proposta e contenuti.

Premesso che:

- la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 disciplina in ordine agli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa;
- con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011, è stato approvato il regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005; tale regolamento ha tra l'altro abrogato quello previgente e segnatamente quello approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006;
- l'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. – Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino - disciplina le funzioni amministrative della Provincia e dei comuni in relazione alla costituzione delle comunità di valle. Alle medesime viene, tra l'altro, affidata la competenza in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata per il territorio di riferimento.

Relativamente agli strumenti d'intervento previsti in ambito di edilizia abitativa, l'art. 5 comma 4 della L.P. 15/2006 e l'art. 26 del regolamento di attuazione, dettano in ordine alla possibilità di locare alloggi di edilizia abitativa pubblica, a canone sostenibile, a favore di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica previsti dal citato articolo 5 comma 4 della legge provinciale e che versano in una situazione di urgente necessità abitativa quale:

- a) sgombero dall'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza, disposto dalla competente autorità;
- b) situazioni alloggiative improprie, vale a dire carenti sotto il profilo igienico-sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal servizio sanitario provinciale;
- c) incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio;
- d) situazioni di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori oppure dal servizio sociale territorialmente competente.
- e) ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal servizio sociale dell'ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare.

Appurato che le richieste di locazione temporanea sono in costante crescita e che risulta necessario adottare i criteri in linea con l'attuale situazione di emergenza abitativa nonché costituire un Gruppo di valutazione preposto alla valutazione del bisogno abitativo.

Tenuto conto che con decreto n. 83 di data 21.11.2025 è stato disposto tra l'altro:

1. di stabilire il numero di alloggi da destinare alle locazioni temporanee ed in particolare:
 - in fase di prima applicazione, fino al 31.12.2025, n. 4 alloggi;
 - a regime, a partire dal 01.01.2026, il 10 per cento degli alloggi assegnati nel corso del trimestre.
2. di approvare i seguenti documenti finalizzati a definire le modalità di presentazione delle domande di locazione temporanea per l'assegnazione di alloggi a canone sostenibile ed i termini / criteri di valutazione così come di seguito indicato:
 - i criteri e relativi punteggi da utilizzare da parte del Gruppo di valutazione (Allegato A);
 - i criteri per la valutazione sociale da utilizzare da parte del Servizio Socio Assistenziale (Allegato B)entrambi allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
3. di demandare al "Gruppo di valutazione per l'edilizia abitativa pubblica", in fase di costituzione e prima attivazione, l'eventuale aggiornamento dei documenti dopo un congruo periodo di applicazione.
4. di prevedere che la nuova modalità di presentazione della domanda di locazione temporanea prevede la presentazione dell'attestazione ICEF per l'edilizia pubblica secondo le date previste dalla campagna annuale ICEF, che per l'anno in corso ha decorrenza 1° settembre 2025 e scadenza il 31 agosto 2026.

Tenuto conto che tale decreto ha stabilito altresì che "le richieste presentate al competente Servizio verranno valutate trimestralmente da un apposito "Gruppo di valutazione per l'edilizia abitativa pubblica", attualmente in fase di costituzione e preposto alla valutazione del bisogno abitativo." e che risulta ora pertanto necessario provvedere alla costituzione formale dello stesso.

Ritenuto opportuno che il Gruppo di valutazione sia composto da soggetti che rappresentano sia la parte tecnica che politica e sia l'Ufficio Edilizia Agevolata e Pubblica che il Servizio Socio-Assistenziale, così come di seguito meglio specificato:

COMPONENTE	RUOLO NEL GRUPPO
Assessore di riferimento relativamente all'Ufficio Edilizia Agevolata e Pubblica	Presidente
Assessore di riferimento relativamente al Servizio Socio-Assistenziale	Membro
Responsabile del Servizio Edilizia Agevolata e Pubblica	Membro
Responsabile di Attività dell'Ufficio Edilizia Agevolata e Pubblica	Segretario
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale o suo delegato/a	Membro

Vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n.15;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011 come da ultimo modificato con [D.P.P. 15 settembre 2025, n. 43](#).

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 delle Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari.

Dato atto che, in ordine alla presente proposta di provvedimento è stato acquisito dal responsabile individuato dal Presidente il solo parere di regolarità tecnica, di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, così come risultante in allegato al presente provvedimento, dando atto che non si rende necessario acquisire quello di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili.

Richiamate a tutti gli effetti:

- la Legge Provinciale n. 07 del. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 del 07.07.2025, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Tenno Sig. Giuliano Marocchi, ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Vista inoltre la comunicazione da parte dell'Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di data 10.08.2022, assunta al prot. Com.tà n. 10028 in data 10.08.2022, con la quale viene chiarito che, in riferimento alle novità introdotte con la L.P. 06.07.2022, n. 7, i poteri di carattere esecutivo sono concentrati dalla norma in capo al Presidente che li formalizza attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici (Decreti).

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- il Bilancio di Previsione 2025 - 2027 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 16 di data 19.12.2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027 approvato con Decreto del Presidente n. 1 dd. 13.01.2025 e ss.mm.;

- il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 15 di data 19.12.2024;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino»;
- la Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3;

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 17 "Presidente" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di costituire il "Gruppo di Valutazione per l'edilizia abitativa pubblica" preposto alla valutazione del bisogno abitativo.", composto da soggetti che rappresentano sia la parte tecnica che politica e sia l'Ufficio Edilizia Agevolata e Pubblica che il Servizio Socio-Assistenziale, così come di seguito meglio specificato:

COMPONENTE	RUOLO NEL GRUPPO
Assessore di riferimento relativamente all'Ufficio Edilizia Agevolata e Pubblica	Presidente
Assessore di riferimento relativamente al Servizio Socio-Assistenziale	Membro
Responsabile del Servizio Edilizia Agevolata e Pubblica	Membro
Responsabile di Attività dell'Ufficio Edilizia Agevolata e Pubblica	Segretario
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale o suo delegato/a	Membro

2. di stabilire che il Presidente, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti e/o associazioni.
3. di stabilire che per ogni riunione dovrà essere redatto il verbale della seduta.
4. di stabilire che ai soggetti facenti parte del citato gruppo non viene riconosciuto alcun gettone di presenza.
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno/accertamento a carico del bilancio della Comunità.
6. stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2.

7. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del/la Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del "Codice di comportamento del personale dipendente" della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023.
8. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso il presente Decreto sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
- in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Presidente, entro il periodo di pubblicazione;
 - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell'articolo 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

DM/



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / 8

Ufficio Proponente: **Ufficio Edilizia Pubblica e Agevolata**

Oggetto: **OGGETTO: ART. 5 COMMA 4 DELLA L.P. 7.11.2005, N. 15 E S.M.I. E ART. 26 DEL
REGOLAMENTO - COSTITUZIONE GRUPPO DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI LOCAZIONE
TEMPORANEA DEGLI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia Pubblica e Agevolata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/11/2025

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Michela Donatini

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giuliano Marocchi

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Alto Garda e Ledro. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DONATINI MICHELA in data 25/11/2025
Marocchi Giuliano in data 25/11/2025